

# IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

## del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre”

### Taranto

come aggiornato ed integrato dal Consiglio di Istituto con delibera del 17/09/2020

#### PARTE I - Alunni Ingresso - Uscite – Ritardi

##### Art. 1

La prima ora di lezione ha inizio alle ore 8.00 o all'orario previsto per mantenere i distanziamenti dalle circolari attuative del *Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19 del Liceo*. Gli alunni affluiscono nelle rispettive aule nei 5 minuti precedenti l'inizio della prima ora.

È consentito l'ingresso con ritardo nei 10 minuti successivi all'inizio della prima ora. In tal caso, il docente della prima ora annota la circostanza sul registro di classe.

##### Art. 2

Nel corso dell'anno è consentito l'ingresso con ritardo in quattro giorni per quadrimestre. I ritardi vanno sempre giustificati in forma scritta sull'apposito libretto/sulla piattaforma del registro elettronico in uso dal genitore da chi e esercita la potestà genitoriale, in caso di studenti minorenni.

Gli studenti maggiorenni, i cui genitori o esercenti la potestà genitoriale abbiano sottoscritto il permesso di autogiustificazione, potranno giustificare autonomamente i ritardi. Qualora questo limite venga superato, lo studente verrà sanzionato con annotazione scritta, ed il comportamento influirà negativamente nella valutazione del voto di condotta.

##### Art. 3

Per gli alunni pendolari, solo in motivati e documentati casi sarà concesso, a domanda dei genitori/tutori, un pass di entrata posticipata (massimo fino ore 8.20)/uscita anticipata (massimo 12.45/13.45). Per la stessa categoria di studenti, qualora il ritardo sia dovuto a causa “esterna” documentata (sciopero del personale delle autolinee, arrivo in ritardo dei mezzi per maltempo, avaria del mezzo), il ritardo (che andrà comunque giustificato) non verrà conteggiato ai fini di quanto stabilito nell'art.2.

##### Art. 4

I cancelli di ingresso saranno chiusi 15 minuti dopo l'orario di entrata. Gli alunni che arrivassero al cancello oltre i 15 minuti dall'ingresso, potranno accedere all'interno della scuola solo alle ore 9.00, per motivi didattici e per motivi legati alla vigilanza. Gli alunni diversamente abili i cui genitori abbiano prodotto idonea richiesta sono esonerati da tale disposizione.

##### Art. 5

Gli ingressi posticipati alla seconda ora e le uscite fuori orario (dopo le 12.00) devono costituire un fatto eccezionale e nel complesso non ne saranno consentiti più di quattro per quadrimestre. Qualora questo limite venga superato, allo studente verrà consentito di entrare/uscire, ma il suo comportamento verrà sanzionato con annotazione scritta, ed influirà negativamente nella valutazione del voto di condotta.

Per poterne usufruire gli alunni (se minorenni o se maggiorenni privi della richiesta di autogiustificazione) dovranno essere accompagnati o prelevati personalmente da un genitore o da un delegato (con delega espressa e copia dei documenti di identità di delegante e delegato), il quale - nell'assumersi ogni responsabilità - dovrà formulare al Dirigente apposita richiesta scritta. Nel periodo di emergenza epidemiologica, per poter prelevare gli allievi occorrerà preavvisare telefonicamente il plesso almeno 15 minuti prima. Non saranno ammessi ulteriori ingressi fuori orario oltre quelli consentiti, mentre eventuali ulteriori richieste di uscita anticipata potranno essere considerate solo previa presentazione di idonea documentazione scritta. Gli ingressi in ritardo non potranno avvenire oltre le ore 9.00, mentre le uscite anticipate saranno autorizzate solo dopo le 12.00. Queste ultime, tranne che per malessere, saranno autorizzate solo al cambio dell'ora di lezione.

Non è consentita l'entrata posticipata e l'uscita anticipata nello stesso giorno di lezione.

##### Art. 6

Non è consentita l'uscita anticipata dalla classe nei 5 minuti precedenti il termine di ciascuna ora di lezione.

##### Art. 7

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica possono entrare alla seconda ora o uscire, anticipatamente, se l'insegnamento di cui trattasi è previsto nella prima ovvero nell'ultima ora delle lezioni. In tal caso, il genitore (ovvero chi ne fa le veci, o, ancora, lo stesso alunno se maggiorenne e munito di autogiustificazione) rilascia apposita dichiarazione alla scuola. Se l'insegnamento della Religione è previsto in ora intermedia lo studente non può lasciare l'istituto: in tal caso può:

a) dedicarsi allo studio individuale in aula eventualmente libera;

- b) dedicarsi alla consultazione di testi in biblioteca.
- c) dedicarsi ad attività integrativa che la scuola sia in grado di organizzare.

#### Art. 8

Le assenze sono regolamentate dalle disposizioni ministeriali vigenti. Gli studenti che siano stati assenti non possono essere riammessi in classe se non previa dichiarazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci circa i motivi dell'assenza.

Un elevato numero di assenze influisce sul punteggio del credito scolastico oltre che all'attribuzione del voto di condotta.

In caso di assenze frequenti e ripetute, il coordinatore della classe è tenuto a informarne la famiglia a mezzo di comunicazione scritta, convocando, contestualmente, un genitore.

Le assenze collettive (c.d. "assenze di massa" sono assenze ingiustificate di particolare gravità; oltre ad influire sul punteggio del credito scolastico e sul voto di condotta, andranno giustificate personalmente dal genitore/tutore o da un suo fiduciario munito di regolare delega, entro il termine di una settimana dall'evento (o altro termine fissato dalla Dirigenza). Decorso tale termine gli alunni saranno sanzionati con ammonizione della Dirigenza.

I docenti e i genitori sono tenuti a un accurato controllo periodico del libretto delle assenze.

#### Art. 9

Gli alunni giustificano di norma le assenze con il professore della prima ora.

Le assenze vanno giustificate esclusivamente sull'apposito libretto, per consentire la verifica della firma che andrà depositata agli atti.

Il mancato ritiro del libretto non consentirà la giustificazione degli alunni ed espone gli stessi a sanzioni disciplinari.

Le assenze da giustificare con i numeri 5, 10, 15, etc. dell'apposito libretto/della piattaforma del Registro Elettronico in uso, devono essere giustificate personalmente da un genitore, prima dell'inizio della prima ora, direttamente al Dirigente o al docente collaboratore.

Le assenze per causa di malattia di durata non inferiori a 5 giorni vanno giustificate sul libretto e con presentazione del certificato rilasciato dal medico curante attestante la completa guarigione dello studente affinché sia possibile riammetterlo in classe.

Gli studenti che rientrano senza presentare la richiesta di giustificazione vengono ammessi per il primo giorno con annotazione sul registro di classe da parte dell'insegnante; il secondo giorno, se ancora privi di giustificazione, non verranno ammessi alle lezioni se non dopo aver preso accordi con un genitore.

I coordinatori segnaleranno gli studenti inadempienti alla Dirigenza per gli adempimenti del caso.

Il personale della Segreteria Alunni segnalerà alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non hanno ritirato il libretto/le credenziali del Registro Elettronico.

#### Art. 10

Gli alunni maggiorenni, in possesso della capacità di agire, possono autogiustificare le proprie assenze e i propri ritardi (L. 08.03.1975 n°79), apponendo la propria firma sul libretto/giustificando tramite la piattaforma del Registro Elettronico in uso. L'autogiustificazione verrà concessa solo dopo che i genitori abbiano per iscritto dichiarato (su apposita modulistica) di essere a conoscenza della succitata legge. Anche per gli alunni maggiorenni, le assenze riportate ai numeri 10-15-20... dell'apposito libretto, devono essere giustificate dal genitore in Presidenza o in vicepresidenza, (come disposto dall'Art.9)

#### Art. 11

I docenti della prima ora di lezione vigilano sugli studenti a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni: in tale intervallo di tempo, essi procedono alla giustificazione delle assenze trascrivendo l'adempimento sul registro di classe.

I docenti vigilano sulla regolarità della giustificazione presentata dall'alunno.

I docenti della prima ora di lezione annotano, altresì, sul registro di classe:

- a) Eventuale ingresso con ritardo:
- b) Eventuale dimenticanza dell'alunno del libretto delle giustificazioni.

#### Art. 12

Se la giustificazione dell'assenza, su dichiarazione dello studente, può avvenire solo nel corso della mattinata, l'ammissione in classe è decisa dal Dirigente o dal docente collaboratore.

È possibile per i genitori impossibilitati a recarsi a scuola, per motivi vari nella mattinata, per giustificare particolari assenze dei figli presentare la giustificazione in orario pomeridiano presso gli uffici di segreteria dell'Istituto nei giorni di apertura degli stessi.

#### Art. 13

Le assenze giustificate e ingiustificate, i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate frequenti e ripetute, le assenze “di massa”, benché non possano essere autonoma causa di non ammissione allo scrutinio finale in presenza di un congruo numero di valutazioni, possono influire negativamente nella valutazione del comportamento, nonché nell’attribuzione del credito scolastico con particolare riferimento alla valutazione della partecipazione al dialogo educativo.

### **PARTE II – Norme comportamentali**

#### Art. 14

Gli studenti, i docenti e chiunque operi nell’Istituzione scolastica dovranno far uso di un abbigliamento decoroso, adeguato all’ambiente scolastico e rispettoso della propria e altrui personalità.

È fatto divieto a chiunque, all’interno della scuola, ostentare ed evidenziare con l’abbigliamento o con altri segni e simboli o con comportamenti, appartenenze politiche, etniche e religiose e identità sessuale, in particolare se tali atti vanno a confliggere con le sensibilità degli altri studenti e pregiudichino l’ordine all’interno della classe, della scuola e il regolare svolgimento delle lezioni. Allo stesso modo è fatto divieto di indossare indumenti o altro che inneggino a comportamenti pericolosi (es. uso di droghe).

Per garantire il decoro ed il rispetto della propria e dell’altrui dignità non è consentito utilizzare canottiere, pantaloncini, bermuda, indumenti trasparenti.

#### Art. 15

Negli intervalli tra due ore consecutive, nel tempo necessario al docenti a raggiungere le classi, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, evitare urla e schiamazzi che possano disturbare il lavoro delle altre classi.

#### Art. 16

È fatto divieto sia a tutto il personale ed agli alunni di far uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante le ore di attività scolastica, per evitare elementi di disturbo al concreto svolgimento della medesima.

I telefoni cellulari vanno tenuti spenti nei locali della scuola. Possono essere autorizzate deroghe eccezionali, in caso di particolari e temporanee necessità personali e familiari di qualche studente.

Gli studenti che utilizzeranno telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche in classe verranno invitati dal docente a spegnere l’apparecchio e a riporlo.

In caso di rifiuto ad adempiere a quanto prima specificato o a un ripetuto utilizzo del telefono cellulare o di altra apparecchiatura elettronica in classe, allo studente verrà chiesto di consegnare il dispositivo. Lo stesso verrà portato al Dirigente che, in caso di studente minorenne, lo restituirà al genitore, appositamente convocato dal docente nella cui ora è occorso l’evento. In caso di studente maggiorenne il dispositivo verrà riconsegnato al termine della giornata scolastica da parte del Dirigente Scolastico o di un Collaboratore delegato, previa telefonata a fonogramma ai genitori. Questo tipo di infrazione verrà, comunque, sanzionata con un’ammonizione scritta da parte del docente da riportare sul diario di classe.

#### Art. 17

Gli studenti dovranno spostarsi, per esigenze didattiche, da un’aula all’altra, per recarsi nei laboratori e in palestra con la massima celerità e nel massimo silenzio.

#### Art. 18

Ciascuno studente deve cooperare al decoro delle aule, dei laboratori, degli altri locali e di ogni altro ambiente della scuola, non scrivendo sui muri e sulle suppellettili, non insudiciando, non gettando cartacce, barattoli e altro materiale di risulta negli e usando gli appositi contenitori per questi scopi. È vietata, severamente, l’esposizione nelle aule e in ogni locale e pertinenza dell’Istituto l’esposizione di simboli di natura etnica, religiosa e politica.

#### Art. 19

Gli studenti e tutti quanti operano nell’Istituto sono invitati ad un utilizzo civile e adeguato dei servizi igienici, secondo le comuni norme dettate dal buon senso comune teso alla realizzazione di un’armonica e rispettosa vita di comunità.

#### Art. 20

È fatto divieto agli studenti di introdurre veicoli all'interno della scuola. Il cancello di entrata di via Icco è ad esclusivo uso pedonale, così come tutto il cortile interno ed i percorsi sui lati N e S). Per il personale e per i genitori/utenti/fornitori valgono le disposizioni organizzative diramate dalla Dirigenza con apposita circolare.

#### Art. 21

Gli alunni responsabili di danni, alle strutture (infissi, porte, muri) o agli arredi (banchi, cattedre, sedie, ecc.), sono obbligati a riparare, a proprie spese, il danno prodotto e saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Se è impossibile individuare in maniera certa i responsabili dei danni, le spese della riparazione saranno ripartite equamente tra gli alunni della classe e/o dell'istituto.

#### Art. 22

Gli alunni non possono sostare nei corridoi, nel bar o nei locali di disimpegno, né trattenersi oltre un tempo ragionevole nei locali adibiti a servizi igienici. Nessuno può essere autorizzato a uscire dalla classe se qualche altro studente è già fuori.

I permessi di uscita, per qualsiasi motivo, sono autorizzati ad uno studente per volta per breve tempo.

Qualora l'uscita di uno studente si sia prolungata, oltre il tempo ritenuto idoneo, il docente procederà a sua discrezione a un richiamo orale o a un'annotazione scritta. Se tale comportamento dovesse ripetersi il docente potrà proporre all'Organo competente di sanzionare il comportamento con un'ammonizione scritta.

#### Art. 23

È fatto divieto assoluto agli studenti di accedere al bar per consumazioni individuali o di sedersi ai tavolini. Solo due alunni incaricati (i rappresentanti di classe o, ove non eletti, due alunni individuati dal Coordinatore di classe o dal Docente di Italiano se il Coordinatore non è stato nominato) redigeranno la lista dei prodotti desiderati e provvederanno all'acquisto dei generi alimentari secondo le apposite istruzioni impartite dal Dirigente tramite Circolare. È consentito il consumo dei suddetti o di altri generi di conforto in classe solo nei periodi autorizzati con apposita Circolare organizzativa.

Il consumo dei generi alimentari va effettuato rimanendo ordinatamente seduti al proprio posto e in silenzio. Tale periodo di tempo non è un intervallo e non comporta l'interruzione delle attività didattiche.

#### Art. 24

È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola a chiunque. Come stabilito dalla Legge è causa di denuncia all'Autorità Giudiziaria ogni tipo di assunzione e consumo di qualsiasi sostanza stupefacente, qualora un simile comportamento venga rilevato dal personale addetto alla sorveglianza.

È fatto divieto assoluto per chiunque e causa di grave addebito disciplinare il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo all'interno della scuola. L'infrazione di tale divieto verrà sanzionata tramite grave sanzione disciplinare e con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 25

È assolutamente vietato a chiunque, all'interno dell'Istituto, procedere ad operazioni di propaganda politica, ideologica e religiosa, anche in forma implicita e a mezzo di discorsi tendenziosi.

L'infrazione di tale divieto verrà sanzionata tramite grave sanzione disciplinare e con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 26

È compito dei docenti vigilare sugli alunni, non soltanto durante le ore di lezione, ma per tutto il periodo previsto dall'orario di servizio. I docenti di Educazione fisica sorvegliano gli alunni nel tragitto da e per la palestra.

#### Art. 27

Per i docenti ed il personale ATA, oltre a quanto stabilito dal CCNL di categoria e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici valgono le disposizioni inerenti gli obblighi di servizio e le regole di comportamento emanate con apposita Circolare dal Dirigente.

#### Art. 28

Durante il cambio dell'ora di lezione, la vigilanza sugli alunni è affidata al collaboratore scolastico di presidio al reparto in cui si trova la classe ed al docente uscente non impegnato nell'ora successiva. Se il docente uscente è impegnato nell'ora successiva, il cambio deve avvenire nel più breve tempo possibile. Durante il progetto "Classi senza Aule", in cui gli alunni si spostano al cambio dell'ora per raggiungere le aule disciplinari, l'onere della vigilanza degli allievi dalla porta dell'aula di uscita e al corridoio di pertinenza è di competenza del docente dell'ora appena conclusa; nelle scale e nei corridoi di transito, è dei collaboratori scolastici di presidio; nel corridoio di pertinenza dell'aula di ingresso, è di pertinenza del docente dell'ora successiva, appena iniziata.

Art. 29

I docenti dell'ultima ora di lezione collaborano, con il collaboratore scolastico di presidio al reparto in cui si trova la classe, alla vigilanza degli alunni durante l'uscita delle classi.

Art. 30

I docenti ed il personale collaboratore scolastico di presidio agli ingressi ed agli spazi comuni vigilano sul rispetto, da parte degli alunni, di quanto previsto dal presente Regolamento.

### **PARTE III – Assemblee (regolamentate dalla normativa vigente)**

Art. 31

Gli alunni di ciascuna classe possono chiedere di riunirsi in assemblea (assemblee di classe) nei limiti di due ore al mese, con esclusione dell'ultimo mese di lezione, in orario scolastico.

Art. 32

Le assemblee di classe sono finalizzate alla trattazione e all'approfondimento di problemi inerenti agli interessi generali della classe e costituiscono occasione di formazione culturale e civile degli studenti.

Nelle assemblee di classe gli alunni possono discutere problemi generali della vita della scuola.

Art. 33

Le assemblee di classe non possono essere effettuate nelle stesse ore e negli stessi giorni della settimana. Vi deve essere una rotazione nei giorni della settimana, durante l'anno scolastico, perché venga concessa l'assemblea.

Art. 34

Le assemblee di classe sono concesse dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore delegato dietro formale richiesta scritta a firma dei rappresentanti di classe e dei docenti in orario consenzienti a concedere l'ora di lezione. Potranno anche svolgersi in maniera sincrona tramite la piattaforma G-Suite di Istituto.

Le richieste devono essere presentate almeno cinque giorni prima della loro effettuazione e devono contenere la chiara articolazione dell'o.d.g.: quest'ultimo può essere modificato o integrato dal Dirigente, nel rispetto di quanto previsto al precedente Art.33.

Art. 35

Al termine dell'assemblea, i rappresentanti di classe redigono dettagliato verbale della riunione, da consegnare al Dirigente o al professore delegato.

I docenti delle ore di lezione utilizzate per l'assemblea vigilano sul corretto svolgimento della discussione.

Nel caso si rilevino elementi ostativi per un ordinato e, comunque, non regolare svolgimento dell'assemblea, il docente presente comunica la circostanza al Dirigente Scolastico il quale, valutati i fatti, può ordinare la cessazione dell'assemblea e il ripristino della normale attività didattica.

Art. 37

È costituito il Comitato studentesco: esso comprende, come membri, i rappresentanti di tutte le classi e i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto. Esso elegge, fra i suoi appartenenti, un presidente e un segretario.

Il Comitato Studentesco può riunirsi nei locali della scuola, in orario pomeridiano, dietro richiesta scritta, a firma del presidente o di 1/3 dei suoi componenti, da presentare al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della effettuazione della riunione.

Al termine della quale viene redatto dettagliato verbale da consegnare al Dirigente scolastico.

Art. 38

Gli alunni della Scuola possono chiedere di riunirsi in assemblea (assemblea di Istituto) nei limiti di un giorno di lezione al mese, con esclusione dell'ultimo mese dell'attività didattica.

Per motivi derivanti dalla mancanza di spazi, le assemblee saranno articolate per biennio/triennio in giorni diversi, e non sempre nello stesso giorno della settimana. Si svolgeranno nella palestra scoperta del plesso "Centrale", e potranno svolgersi con i soli rappresentanti di classe in caso di maltempo o particolari necessità.

Potranno anche svolgersi in maniera sincrona tramite la piattaforma G-Suite di Istituto (unica modalità consentita durante emergenze epidemiologiche)

Art. 39

Le assemblee mensili di istituto sono concesse dal Dirigente dietro formale richiesta scritta, da presentare almeno cinque giorni prima, a firma del presidente del Comitato Studentesco ovvero di tutti i rappresentanti di classe, ovvero di 1/10 della popolazione scolastica.

La richiesta deve contenere la chiara articolazione dell'o.d.g. che può essere modificato o integrato dal Dirigente.

#### Art. 40

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento dell'assemblea d'istituto è affidata, all'interno dei locali scolastici, ai docenti appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico. Gli alunni provvederanno ad organizzare un idoneo servizio d'ordine.

#### Art. 41

Il Dirigente Scolastico, o il docente delegato a rappresentarlo in seno all'assemblea, ha potere di intervento nel caso di violazione delle elementari regole del confronto democratico ovvero in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Il Dirigente Scolastico o il docente delegato a rappresentarlo ha facoltà di sciogliere la stessa.

#### Art. 42

L'arbitrario allontanamento dall'Assemblea di istituto costituisce grave mancanza disciplinare.

#### Art. 43

Le assemblee d'istituto sono presiedute dal presidente del Comitato Studentesco o, in sua assenza, da un membro designato dal medesimo Comitato Studentesco, il quale designa, altresì, l'alunno delegato alla verbalizzazione della riunione. Copia del verbale è consegnata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua affissione all'albo.

#### Art. 44

Le ore destinate alla effettuazione delle assemblee d'istituto possono essere utilizzate, previo accordo tra il Dirigente Scolastico e il Comitato studentesco, per attività parascolastiche, nell'ambito di quelle programmate dal Collegio dei docenti e inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (conversazioni culturali e seminari di studio attinenti a problematiche di orientamento, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione stradale, ecc.).

#### Art. 45

Nelle situazioni previste dal precedente Art. 37, all'assemblea d'istituto possono partecipare operatori esterni alla Scuola, appartenenti a organismi culturali o sociali presenti sul territorio e, comunque, notoriamente in possesso di requisiti professionali adeguati alla attività parascolastica sostitutiva dell'assemblea.

L'eventuale partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto dovrà essere richiesta, in forma scritta, da parte dei consiglieri d'istituto (componente studenti, genitori o docenti), discussa in Consiglio d'Istituto e autorizzata solo a seguito del voto favorevole del richiamato organo collegiale. Durante le assemblee di Istituto, è severamente proibita ogni attività, implicita e esplicita, di propaganda politica e religiosa.

#### Art. 46

In situazioni eccezionali o per accadimenti di particolare interesse per la vita della Scuola, il Dirigente può esaminare l'opportunità di concedere assemblee straordinarie in deroga a quanto previsto dal precedente Art. 45.

#### Art. 47

I genitori degli alunni di una stessa classe possono riunirsi in assemblea (assemblee dei genitori della classe) nei locali del liceo in ore pomeridiane per dibattere problemi di interesse generale della classe. All'assemblea della classe possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente e i docenti della classe che lo desiderino.

Le richieste a firma dei genitori rappresentanti di classe ovvero di un terzo dei genitori della classe, devono essere presentate, con un preavviso di almeno cinque giorni, al Dirigente Scolastico.

Al termine dell'assemblea i genitori rappresentanti di classe redigono apposito verbale da consegnare al Dirigente.

#### Art. 48

I genitori degli alunni del liceo possono riunirsi in assemblea generale per dibattere argomenti di interesse generale per il funzionamento e la vita della Scuola, subordinatamente alla disponibilità di locale idoneo già descritto al precedente Art. 47.

1 genitori rappresentanti concordano con il Dirigente le modalità di convocazione.

#### Art. 49

I genitori degli alunni collaborano con il Dirigente e i docenti per il migliore funzionamento della scuola intesa come struttura socio-culturale del territorio e per il servizio di sostegno agli alunni in difficoltà di apprendimento.

I genitori hanno facoltà di costituirsi in Associazione al fine di promuovere, organizzare, finanziare iniziative e attività integrative e di sostegno, come è auspicato dalla Legge e dal regolamento sull'autonomia.

## **PARTE IV - Gli organi collegiali**

### ***Consiglio di classe***

#### **Art. 50**

Il consiglio di classe è composto dal Dirigente Scolastico (che lo presiede), da tutti i docenti della classe, da due alunni e da due genitori. Gli alunni e i genitori eletti rappresentanti di classe, restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.

#### **Art. 51**

Il consiglio di classe esamina periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, l'andamento didattico degli alunni della classe, con particolare riferimento al profitto conseguito, alla crescita culturale e al comportamento.

#### **Art. 52**

Il consiglio di classe esamina, se presenti, le situazioni di disagio scolastico di singoli alunni o di gruppi di alunni, ne approfondisce le cause e individua le strategie per eliminarle.

#### **Art. 53**

I genitori rappresentanti di classe collaborano in maniera costruttiva con il Dirigente e i docenti, nel rispetto dei ruoli, per il miglioramento della qualità della vita scolastica della classe.

#### **Art. 54**

Il consiglio di classe (con esclusione dei rappresentanti eletti) individua, nel rispetto dei tempi e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti nel Piano dell'Offerta Formativa, gli alunni che necessitano di rinforzo didattico(recupero).

#### **Art. 55**

Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne faccia richiesta 1/3 dei suoi componenti, ovvero in tutti i casi previsti dal Piano annuale delle attività, e comunque almeno due volte a quadrimestre.

#### **Art. 56**

Salvo i casi di convocazione d'urgenza, il consiglio di classe è convocato con preavviso di almeno cinque giorni, mediante circolare ai docenti, agli alunni rappresentanti e, per il tramite degli alunni della classe, ai genitori rappresentanti.

#### **Art. 57**

Per particolari situazioni, il consiglio di classe può consentire, deliberando a maggioranza dei suoi membri, la presenza di alunni o genitori di alunni della classe, non eletti rappresentanti.

Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, si rimanda alle disposizioni ministeriali vigenti.

### ***Consiglio di Istituto***

#### **Art. 59**

Nel Consiglio d'Istituto sono rappresentate tutte le componenti scolastiche, elette nei limiti fissati in relazione alla popolazione scolastica.

#### **Art. 60**

Il Dirigente Scolastico è componente di diritto del Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 61**

Nella prima riunione del Consiglio d'Istituto, successivamente alla proclamazione degli eletti, il Consiglio medesimo, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, fra i rappresentanti dei genitori, un Presidente e un vicepresidente.

#### **Art. 62**

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva che risulta composta dal Dirigente Scolastico, con le funzioni di presidente, e dal responsabile amministrativo con le funzioni di segretario, oltre a un rappresentante per ciascuna componente eletta.

Art. 63

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita scolastica nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Consiglio d'Istituto approva i bilanci annuali (preventivi e consuntivi) dell'Istituto su proposta della Giunta Esecutiva.

Art. 64

La convocazione del Consiglio d'Istituto spetta al Presidente, il quale concorda con il Dirigente Scolastico modalità, tempi e ordine del giorno della riunione.

La convocazione, inviata con un preavviso di almeno 5 giorni (ovvero 3 giorni per la procedura d'urgenza) mediante lettera diretta ai singoli componenti e affissione all'albo dell'Istituto nei medesimi tempi, è disposta, altresì, su richiesta del Dirigente o di 1/3 dei componenti.

Il Presidente, trascorsa l'ora fissata dall'avviso, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la presenza del numero legale; qualora non sia raggiunto il numero legale per la suddetta ora, il Presidente ha la facoltà di prorogare l'ora fissata di trenta minuti.

Art. 65

Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente quando questi sia impedito o impossibilitato a prendere parte alla riunione.

Art. 66

La validità delle sedute del Consiglio d'Istituto è subordinata alla presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno dei suoi membri.

Art. 67

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche e le persone che vi assistono devono essere inermi, in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione e di disapprovazione; il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque non ottemperi a quanto prescritto e, qualora non sia possibile accertare l'autore del disordine, può ordinare che l'aula sia sgombrata dal pubblico.

Art. 68

Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto, inserite a verbale, sono pubblicate all'albo della Scuola entro 10 giorni dalla seduta del Consiglio.

***Collegio dei Docenti***

Art. 69

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico per gli adempimenti previsti dall'Art.7 del D. Lgs. n° 297/1994.

L'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo dell'Istituto almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza. Il medesimo avviso sarà fatto anche sottoscrivere per presa visione da tutti i docenti.

Art. 71

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta presentando uno specifico ordine del giorno.

Art. 72

Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

***Comitato per la Valutazione***

Art. 73

Il Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti è composto e convocato secondo il combinato disposto degli artt. 11, 440, 501 del D. Lgs. n° 297/1994 e dalla L. 107/2015-

Art. 74

Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico..

## **PARTE V -Funzionamento Biblioteca e Laboratori**

Art. 75

Il direttore dei servizi generali e amministrativi è consegnatario e responsabile dei beni mobili del Liceo e, quindi, delle dotazioni librerie e del materiale scientifico informatico dei laboratori.

Art. 76

All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente, su proposta del Collegio, affida in temporanea custodia le dotazioni librerie e il materiale scientifico dei distinti laboratori a docenti disponibili e competenti (denominati direttori dei laboratori).

Art. 77

Ciascun docente designato, oltre ad assumere le responsabilità in merito alla custodia e conservazione del materiale affidatogli, organizza un articolato orario settimanale per la fruizione del servizio cui è delegato, da parte degli alunni delle singole classi, un sistema di prenotazione della fruizione del servizio e un regolamento di laboratorio e li sottopone all'approvazione del Dirigente Scolastico.

Art. 78

Gli alunni possono accedere nei laboratori solo con la presenza del docente responsabile o del docente della classe competente per materia.

Art. 79

La biblioteca è a disposizione di docenti, alunni e genitori degli alunni.

Art. 80

All'inizio di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti fissa modalità e tempi di fruizione del servizio di biblioteca da parte di docenti e alunni.

Art. 81

La consultazione dei testi di biblioteca è consentita, in orario antimeridiano, ad alunni e docenti nei giorni e nelle ore in cui il bibliotecario o il docente direttore della biblioteca siano presenti in servizio.

Art. 82

La consultazione giornaliera, antimeridiana di un testo, da parte di alunni, può avvenire solo per il tramite del docente competente per materia.

Art. 83

Per accedere al prestito domiciliare di un testo, alunni e docenti compilano l'apposita scheda. Per gli alunni il prestito avviene sempre per il tramite del docente competente per materia.

Il prestito viene concesso, di norma, per 15 giorni, nel caso in cui il testo venga danneggiato o non restituito, il fruitore del prestito è tenuto al risarcimento.

Art. 84

Sono esclusi dal prestito i volumi di notevole valore, o rari, o di collezione.

## **PARTE VI - Rapporti Scuola - famiglia**

Art. 85

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori in orario antimeridiano, previo appuntamento salvo motivate urgenze e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 86

I docenti ricevono i genitori, per un'ora, nella prima e terza settimana del mese, con esclusione dell'ultimo mese, nelle ore antimeridiane e nei giorni della settimana indicati da ciascun professore in relazione al proprio orario di servizio. Nei casi di emergenza epidemiologica, il ricevimento avverrà, previo appuntamento, in modalità sincrona tramite la piattaforma GSuite del Liceo

Art. 87

I docenti ricevono i genitori in orario pomeridiano per due ore al quadrimestre, nei periodi fissati dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti e indicati nel Piano annuale delle attività, nel rispetto delle indicazioni del CCNL del personale docente. Nei casi di emergenza epidemiologica, il ricevimento avverrà, previo appuntamento, in modalità sincrona tramite la piattaforma GSuite del Liceo.

Art. 88

I rapporti scuola-famiglia sono definiti, nelle modalità e nei tempi di effettuazione, a inizio di ciascun anno scolastico, dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle indicazioni del CCNL del personale docente.

Art. 89

I rapporti tra scuola e famiglia sono improntati sempre alla più proficua crescita del giovane, a cui, ognuna delle due agenzie, nell'ambito delle rispettive competenze, provvede nel migliore dei modi possibili, in funzione di una formazione civile e culturale dello studente.

La famiglia, delegando alla scuola il processo di istruzione e formazione di un giovane è chiamata con la stessa a provvedere all'educazione dello stesso, in collaborazione con la scuola. Infatti, le due agenzie nell'ambito educativo devono condividere la responsabilità educativa riguardante la formazione del giovane.

Pertanto, all'atto di iscrizione a questo Istituto, la famiglia, oltre al disbrigo dei necessari adempimenti burocratici, sarà chiamata a sottoscrivere un patto di corresponsabilità educativa dello studente, i cui contraenti saranno il legale rappresentante della scuola, la famiglia e lo stesso studente.

In tale patto saranno indicati puntualmente tutti i diritti da esercitare e i doveri da adempiere nella vita scolastica da parte della famiglia, dello studente e della scuola.

## **PARTE VII - Allargamento dell'offerta formativa, visite guidate e viaggi di istruzione**

Art. 90

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti, nonché un momento privilegiato di comunicazione e socializzazione, pertanto la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. Tutte le iniziative devono essere coerenti con la programmazione curricolare annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento e un momento operativo.

2. All'inizio dell'anno scolastico i Dipartimenti disciplinari formulano proposte, motivandole su base didattico- curricolare, per lo svolgimento di viaggi e visite guidate. I consigli di classe valutano le proposte formulate dai Dipartimenti disciplinari e, verificatane la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e valutate le eventuali osservazioni motivate degli studenti, deliberano i viaggi e le visite da compiere indicando almeno quattro docenti disponibili, nell'ordine, ad accompagnare le classi. Ciascun docente può offrire la propria disponibilità ad accompagnare gli studenti al massimo per due viaggi di istruzione.

3. Le proposte di visite guidate e viaggi di istruzione, progettate dai consigli di classe, da docenti di materie affini o da gruppi interdisciplinari di docenti con l'ausilio della funzione strumentale addetta alle relazioni con il territorio, devono essere presentati in forma scritta analitica, chiara e puntuale. Le mete dovranno essere strettamente legate e rispondenti agli indirizzi educativi e culturali contenuti nel PTOF.

4. Il Dirigente scolastico, d'intesa con il coordinatore di classe, può decidere, per comprovati motivi disciplinari, di non programmare viaggi d'istruzione o di annullare quelli già previsti.

5. I viaggi di istruzione risponderanno ai seguenti criteri:

- per le prime e seconde classi sono programmabili viaggi della durata di un giorno da realizzarsi sul territorio provinciale e interprovinciale (nelle province limitrofe e confinanti anche di Regione diversa dalla Puglia verso mete che non comportino spostamenti di eccessiva lunghezza);
- per le terze classi sono programmabili viaggi della durata di tre giorni (due pernottamenti) in Italia meridionale e centrale;
- per le quarte classi sono programmabili viaggi della durata di quattro giorni (tre pernottamenti) in Italia meridionale e centrale;

- per le quinte classi sono programmabili viaggi fino a sei giorni (fino a cinque pernottamenti) in tutta Italia o in paese estero confinante.
6. Alle visite guidate, della durata di un giorno, dovrà partecipare la totalità della classe, ai viaggi di istruzione dovranno partecipare almeno i 3/4 degli studenti della classe (tale indicazione numerica è intesa come termine di tipo ordinario poiché è opportuno che a questi tipi di esperienze formative possa prendere parte la maggior parte della classe), in caso contrario, la visita o il viaggio non potranno avere luogo. È opportuno che a ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze e interessi per lo più comuni.
7. I viaggi di istruzione devono essere calendarizzati in modo da concludersi di sabato o in una giornata prefestiva.
8. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita a condizione che essa non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto.
9. Per gli studenti minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale. L'autorizzazione non è richiesta, nel caso di studenti maggiorenni che abbiano il potere di autogiustificazione.
10. Per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, potranno partecipare alle visite e/o ai viaggi di istruzione solo le classi in cui l'adesione sarà superiore alla metà più uno degli studenti frequentanti.
11. È fatto divieto di effettuare visite e viaggi di istruzione nell'ultimo mese delle lezioni.
12. È opportuno che i docenti accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli studenti partecipanti al viaggio e siano, preferibilmente, titolari di discipline attinenti agli obiettivi formativi del progetto. Il numero di alunni affidati ad ogni docente accompagnatore non può essere superiore a 15. In caso di partecipazione di allievi diversamente abili è prevista la presenza di un accompagnatore per ogni allievo. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio, che non prevede alcun tipo di corresponsione di indennità, secondo le disposizioni vigenti in materia. Detto incarico comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità ex Art. 2048 del Codice Civile. In aggiunta a questa appena precisata, ulteriore e particolare responsabilità è assunta dai docenti accompagnatori degli studenti diversamente abili (considerati ai termini di Legge come persone incapaci di intendere e di volere, dunque non responsabili in alcun modo delle loro azioni). Gli studenti diversamente abili sottoposti a trattamenti farmacologici continuativi e che non sia possibile interrompere, qualora desiderassero prendere parte a visite guidate o a viaggi di istruzione, dovranno essere accompagnati dai genitori, a loro spese. Nessuna responsabilità potrà essere assunta dai docenti accompagnatori in merito all'assunzione dei farmaci, poiché i docenti non sono figure professionali fornite di competenze sanitarie e abilitate a specifiche prestazioni di questo tipo. Nessuna liberatoria o assunzione di responsabilità sottoscritta dai genitori, al riguardo, ha valore legale, esonera da responsabilità o può autorizzare, validamente, gli accompagnatori alla somministrazione dei farmaci.
13. Tutte le indicazioni puntualmente richiamate non potranno prevedere deroghe particolari, se non espressamente previste o in casi eccezionali autorizzati dal Dirigente Scolastico. Si specifica che non potranno essere realizzate attività (di qualsiasi tipo compresi visite guidate e viaggi di istruzione) alle quali non sia possibile far partecipare studenti diversamente abili o che mettano in rilievo o in discussione le identità e le sensibilità etniche, culturali e religiose degli studenti e delle loro famiglie.

#### Art. 91

Gli alunni dovranno partecipare al viaggio dopo aver ricevuto un'adeguata preparazione psicopedagogica, sociale e culturale funzionale allo stesso.

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto Educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare. È tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal programma del viaggio. È severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e, a maggior ragione, farne uso, anche da parte di allievi maggiorenni. Nessuno studente può allontanarsi dall'albergo o dal gruppo su iniziativa personale. La responsabilità degli allievi è individuale; pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa. Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili.

Tutte le iniziative di allargamento e miglioramento dell'offerta formativa, le visite guidate e i viaggi di istruzione vengono proposte dai consigli di classe o dai dipartimenti disciplinari o dal comitato studentesco o da gruppi di docenti su base interdisciplinare.

Le iniziative di allargamento e miglioramento dell'offerta formativa (comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione) devono avere natura didattica e culturale, possedere una ricaduta generale ed effettiva, prevedere il coinvolgimento del più alto numero possibile di studenti.

Una volta approvate, entrano a far parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Ogni docente, anche non direttamente coinvolto in esse, dovrà mettere in atto ogni iniziativa, in suo potere, affinché tutte queste iniziative si realizzino nel modo migliore, fruttuoso e agevole per gli studenti.

## PARTE VIII - Disciplina

Art. 92

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 93

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 94

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 95

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 96

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Art. 97

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a:

scarsa diligenza e puntualità; disturbo durante le lezioni; assenze non giustificate;

gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione ma costituisce un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli artt. 92, 93, 94, 95 e 96 del presente Regolamento, delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249, nonché del D.P.R. 21.11.2007 n° 235, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative sanzioni:

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Pubblicità del provvedimento sanzionato
Scorrettezza e offesa verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe
Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze ai doveri di diligenza; violazioni lievi delle norme di sicurezza	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe

Superamento del limite dei quattro ingressi con ritardo per quadrimestre	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe
Superamento del limite delle quattro entrate alla seconda ora/uscite anticipate per quadrimestre	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe
Mancata giustificazione di assenze e/o ritardi per più di 5 giorni consecutivi	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Assenza collettiva priva di giustificazione effettuata personalmente da un genitore/tutore o suo delegato	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta del Dirigente	Annotazione sul Registro di classe;
Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel <i>Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19</i>	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta del Dirigente	Annotazione sul Registro di classe;
Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel <i>Regolamento per la Didattica a Distanza</i>	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta del Dirigente	Annotazione sul Registro di classe;
Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri	Consiglio di classe e/o Dirigente scolastico	Sospensione con obbligo di frequenza e assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe; risarcimento del danno; deferimento all'autorità competente di eventuali	Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Docente responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico	Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 5 giorni e assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe; sanzione pecuniaria di legge	Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla Famiglia
Recidiva singola o plurima dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta	Consiglio di classe e/o Dirigente scolastico	Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 5 giorni e assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Uso del cellulare/altro dispositivo per riprese video e fotografiche in ambiente scolastico senza consenso dell'interessato (anche durante la Didattica Integrata a Distanza)	Consiglio di classe e/o Dirigente scolastico	Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni; Consegna del cellulare (che viene conservato nell'ufficio del Dirigente scolastico e restituito ai genitori) e assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Uso del cellulare/altro dispositivo per riprese video e fotografiche in ambiente scolastico senza consenso dell'interessato e loro diffusione via Internet (anche durante la Didattica Integrata a Distanza)	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia-studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla Famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 3 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia-studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia

Violazione delle norme sulla sicurezza, anche in riferimento alle disposizioni di sicurezza contenute nel <i>Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19</i> ; allontanamento non autorizzato dalla classe o dalla scuola	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 3 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica, con particolare aggravante se nei confronti del Dirigente (anche durante la Didattica Integrata a Distanza)	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Disturbo grave e continuato durante le lezioni; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firme (anche durante la Didattica Integrata a Distanza)	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia.
Uso di sostanze psicotrope	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 10 a 15 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al recupero del disagio anche attraverso la consulenza del C.I.C.	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla Famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; eventuale coordinamento con i servizi sociali al fine del recupero educativo	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Furti, molestie sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; coordinamento con i servizi sociali al fine del recupero educativo	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia e all'autorità competente
Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola (anche relativamente all'emergenza epidemiologica Covid-19)	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; coordinamento con i servizi sociali al fine del recupero educativo;	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia e all'autorità competente

Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche organizzate dalla scuola.

Per i reati perseguibili d'ufficio, il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale, denuncerà il fatto alle autorità competenti.

Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

In sede di assegnazione del voto di condotta, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di classe valuta il comportamento generale dello studente, tenendo conto anche delle sanzioni disciplinari irrogate e del comportamento successivo alle stesse.

Art. 98

Procedura

I provvedimenti disciplinari vengono comminati in seguito a una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.

A tal fine, per qualsiasi provvedimento disciplinare, lo studente è invitato a esplicitare per iscritto le proprie ragioni.

L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza, contestazione fatta dal docente allo studente.

Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente e annotata sul registro di classe, insieme alla giustificazione dell'allievo.

Negli altri casi il Dirigente scolastico convoca lo studente e, valutate le di lui giustificazioni scritte, stabilisce la convocazione dei genitori o l'irrogazione del provvedimento disciplinare di propria competenza.

Nei casi di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente.

In seguito il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente.

In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente scolastico, consultati i suoi collaboratori, può prendere i provvedimenti che ritenga più opportuni.

Art.99

Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli Studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di diecigiorni.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli Studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli Studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale previsto dalla normativa vigente.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Art. 100

Ai sensi del comma 2 Art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 viene istituito al livello di istituzione scolastica un Organo di garanzia il cui funzionamento è così regolamentato:

### **Regolamento dell'Organo di Garanzia**

#### **ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI**

1. È costituito presso Il Liceo delle Scienze Umane "Vittorino da Feltre" di Taranto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia(OdG).
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  
-decidere in merito ai conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, proponendo soluzioni;

-esaminare i ricorsi presentati entro quindici giorni dalla comunicazione, dagli studenti del Liceo o dai loro genitori in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare.

## **ART. 2 - COMPOSIZIONE**

1.L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due docenti del Consiglio di Istituto;
- un rappresentante del Consiglio di Istituto - Componente alunni;
- un rappresentante del Consiglio di Istituto - Componente genitori.

Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

2. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

3. I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

4. I docenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

## **ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI**

1.L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'art.1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.

7. L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri.

## **ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO.**

1.L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia, su richiesta scritta da chiunque abbia interesse, sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sul Regolamento di Istituto e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti.

## **ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono

le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

**2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.** I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, convoca la seduta.

5. L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

L'ammissibilità del ricorso è legata a:

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
2. carenza di motivazione,
3. eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

6. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può:

- a. confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva
- b. revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.
- c. decidere di disporre ulteriori accertamenti istruttori, anche convocando lo studente interessato.

7. Nel caso in cui ritenga necessario richiedere ulteriori accertamenti, l'OdG si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

9. L'Organo decide nel termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta presentazione della richiesta.

10. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante nota scritta raccomandata o pec.

Art.101

### ***Patto Educativo di corresponsabilità***

Il buon funzionamento della scuola è anche legato alla collaborazione tra le diverse componenti. La funzione dei vari organi collegiali va pertanto promossa e favorita, nel rispetto delle competenze di ciascuno di essi, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) di Istituto.

Pertanto, visto e assunto il D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235 che definisce e integra il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, nonché la nota del 31 luglio 2008, si stipula e sottoscrive il seguente PATTO:

«La Scuola e la Famiglia concorrono alla formazione degli Studenti con pari dignità ma con ruoli differenti integrandosi nel processo educativo.

L'Istituzione Scolastica, gli Studenti e le Famiglie collaborano alla realizzazione del Piano della Offerta Formativa (PTOF) di Istituto nel rispetto delle proprie competenze e ruoli.

Il Piano della Offerta Formativa di Istituto definisce il progetto educativo, le attività scolastiche e le figure di riferimento e viene integrato dal Regolamento di Istituto che ne fa parte.

Gli Organi Collegiali, all'interno dei quali sono rappresentate le varie componenti scolastiche regolarmente elette, sono le sedi di stesura e condivisione dei regolamenti che accompagnano la vita della scuola.

Pertanto le diverse componenti del sistema educativo, attraverso la sottoscrizione del presente documento, si assumono precise e dirette responsabilità, finalizzate all'obiettivo comune del successo formativo. Il presente Patto vale per l'intero periodo di iscrizione e di frequenza dello studente in questa istituzione scolastica.

L'Istituzione scolastica s'impegna a:

rendere pubblico il Piano della Offerta Formativa;

informare Studenti e Famiglie sulle norme vigenti e sull'andamento didattico-disciplinare degli Studenti attraverso molteplici strumenti di comunicazione quali: libretto personale dello Studente;

Circolari;

comunicazioni scritte;

ricevimenti settimanali e periodici generali dei genitori da parte dei docenti;

Organi Collegiali;

comunicazione diretta qualora si presenti la necessità; sito web istituzionale ([www.liceovittorino.it](http://www.liceovittorino.it)).

Le famiglie si impegnano a:

conoscere le norme che regolano la vita scolastica scoraggiando i comportamenti dei propri figli che darebbero luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'Art. 97 del vigente Regolamento d'istituto;  
accertarsi della regolare frequenza alle lezioni dei propri figli attraverso il Libretto Personale;  
verificare l'andamento scolastico prendendo visione delle valutazioni assegnate nelle singole discipline, di eventuali note disciplinari e delle comunicazioni che la Scuola invia anche per mezzo degli Studenti;  
tenere un regolare contatto con l'Istituzione Scolastica attraverso i colloqui con i Docenti ed in particolare con il Coordinatore di classe;  
collaborare strettamente con la Scuola per quanto concerne l'aspetto disciplinare dei propri figli (regolarità nella frequenza, comportamento);  
sollecitare l'osservanza del presente Patto da parte del proprio figlio-studente. In particolare, in caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia stato possibile individuare i diretti responsabili, si impegnano a concorrere - nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio d'Istituto - al risarcimento del danno in solido con gli altri genitori degli studenti coinvolti.

Gli studenti si impegnano a:

conoscere il Regolamento di Istituto nelle sue parti assumendosi il dovere, come tutti, di attenersi, evitando di assumere comportamenti che darebbero luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'Art. 97 del vigente Regolamento d'istituto. In particolare si impegnano a rispettare, nei locali scolastici e relative pertinenze, le norme che non consentono:

il fumo;

l'uso del cellulare;

le riprese video e fotografiche senza il consenso degli interessati e la loro diffusione via internet esibire, a richiesta, il Libretto Personale al fine del suo puntuale aggiornamento e della verifica della sua completezza nelle varie parti;

fornire regolarmente alla famiglia le informazioni riguardanti il proprio andamento scolastico anche se maggiorenni consenzienti;

mantenere un comportamento rispettoso verso le persone e le cose, in mancanza del quale si richiameranno i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto. In particolare, in caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia stato possibile individuare i diretti responsabili, si impegnano a concorrere - nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio d'Istituto al risarcimento del danno in solido con gli altri alunni coinvolti».

Con particolare riferimento all'Emergenza Epidemiologica da virus Sars-Cov-2, il Patto del presente articolo è inoltre così integrato:

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,

L'Istituzione scolastica si impegna a:

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Redigere e implementare il Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19;
3. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all'intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall'emergenza sanitaria;
5. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l'uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell'ambito dei percorsi personali di apprendimento;
7. Favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti con disagio socio economico nei limiti della disponibilità e dei fondi assegnati allo scopo dagli Enti competenti;
8. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.

La Famiglia si impegna a:

1. Prendere visione del Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19 e del Regolamento per la didattica digitale integrata del Liceo, adempiere a quanto ivi previsto ed

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al SARS-COV-2 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;

4. Misurare ogni mattina, in particolare, misurerà ogni mattina la temperatura corporea del/la proprio/i figlio/a, verificando che sia inferiore ai 37,5°C e che l'alunno/a non abbia infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, ecc.).

5. Dotare ogni mattina l'alunno/a di una nuova mascherina personale da indossare già prima dell'ingresso a scuola poiché nei momenti di ingresso ed uscita da scuola viene spesso meno la condizione del distanziamento sociale. I docenti ammetteranno infatti l'alunno/a in classe solo se dotato/a di mascherina;

6. Informare tempestivamente il Liceo se i propri figli dovessero presentare particolari situazioni di fragilità rispetto a un possibile contagio da Covid-19 o si trovano nell'impossibilità di indossare la mascherina per comprovate ragioni di salute, per concordare insieme le opportune misure precauzionali. Lo stesso vale anche nel caso di eventuali allergie alle sostanze presenti nei prodotti che si utilizzano normalmente per le quotidiane procedure di pulizia e igienizzazione.

7. Garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale orario, consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico;

8. Recarsi immediatamente a scuola per prelevare la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a SARS-COV-2 nel rispetto del Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19 del Liceo;

9. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il Referente Covid di Istituto, e con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

10. A contribuire a ridurre gli assembramenti e le occasioni di potenziale contagio, rispettando le regole per l'accesso delle famiglie ai locali scolastici (accesso in segreteria solo su appuntamento, colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail);

11. favorire la partecipazione dei figli alle attività di Didattica Digitale Integrata;

12. far rispettare agli alunni i percorsi e gli orari di ingresso/uscita, per evitare assembramenti, consapevole che in caso di ritardo l'alunno non sarà ammesso a scuola;

13. Contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata.

La Studentessa/Lo Studente si impegna a:

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19;

3. Rispettare la segnaletica, i percorsi di ingresso/uscita, la capienza massima dei locali e le indicazioni dei docenti e del personale tutto;

4. A non modificare il setting d'aula (spostamento di banchi, arredi, dotazioni per l'igiene e la sanificazione ecc.);

5. Rispettare gli orari di ingresso/uscita, per evitare assembramenti, consapevole che in caso di ritardo l'alunno non sarà ammesso a scuola;

6. Indossare la mascherina chirurgica (una nuova ogni giorno) già all'ingresso a scuola, e mantenerla sul viso negli spostamenti ed in ogni situazione in cui non sia possibile rispettare il distanziamento di 1 mt tra le rime buccali;

7. Lavarsi le mani ed igienizzarle frequentemente con i prodotti messi a disposizione dalla scuola;

8. Non lasciare materiale personale a scuola, e non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l'igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.

9. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al SARS-COV-2 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l'attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
10. utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto delle norme vigenti, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell'altro;
11. Osservare con regolarità le consegne delle attività di Didattica Digitale Integrata, collegandosi puntualmente negli orari previsti, rispettando le norme di comportamento previste nei Regolamenti del Liceo e le indicazioni dei docenti;
12. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell'ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l'ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l'emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all'apprendimento di tutti e dei regolamenti dell'Istituto.

#### Art. 102

Procedure di sottoscrizione., elaborazione e revisione condivisa del P.E.C

Il Patto Educativo di Corresponsabilità in vigore presso l'Istituzione scolastica dovrà essere sottoposto all'attenzione degli studenti e delle loro famiglie al momento dell'iscrizione e riconsegnato, debitamente sottoscritto, presso gli uffici di segreteria entro e non oltre le prime due settimane di attività didattica. Potrà essere sottoscritto validamente anche tramite conferma di presa visione/accettazione nella piattaforma del Registro Elettronico in Uso (unica modalità durante le emergenze epidemiologiche)

Ogni rielaborazione e/o modifica condivisa del P.E.C. dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

#### Art. 103

Disposizioni finali

Il regolamento della scuola previsto dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione formale degli studenti.

L'Istituto può dotarsi di regolamenti attinenti tematiche specifiche (ad es. viaggi d'istruzione e visite guidate) che vengono discussi e approvati dai preposti organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei docenti) previa consultazione degli studenti.

Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione scolastica è fatta prendere visione ai genitori e agli studenti all'atto dell'iscrizione e tramite il sito web del Liceo.

L'Istituto è dotato di un regolamento per la sicurezza e di un regolamento per la tutela della privacy conformi alle Leggi vigenti in materia. Tali regolamenti sono portati a conoscenza di tutti gli operatori scolastici, degli studenti e delle loro famiglie attraverso idonei mezzi di pubblicità. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e il regolamento della privacy sono fatti sottoscrivere (per presa visione e autorizzazione al trattamento dei dati) da tutti gli operatori scolastici, dai genitori degli studenti e dagli studenti maggiorenni.

Estratto di questo Regolamento, in relazione alle norme comportamentali degli studenti, verrà diffuso in ogni classe.